

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

STATUTO

DEL

TENNIS CLUB TRIESTINO – ASD



ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, con la denominazione "Tennis Club Triestino Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

I colori sociali sono il bianco ed il verde ed il distintivo è quello riportato sul frontespizio del presente statuto, del quale forma parte integrante.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale e sportiva in Comune di Trieste, in Località Padriciano, numero 175.

ART. 3 – FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione è **senza fine di lucro**, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in forma indiretta o differita, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o di riserve salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali proventi devono in ogni caso essere reinvestiti nell'ambito delle attività sportive.

L'Associazione ha carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha per scopo lo sviluppo, la tutela, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva del tennis e discipline sportive collegate quali paddle e beach tennis attraverso:

- l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive;
- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni e gare sportive individuali e a squadre amatoriali, dilettantistiche, agonistiche, promozionali, giovanili, veterani, a carattere regionale, nazionale e internazionale, secondo le norme stabilite dagli organi federali competenti a cui l'Associazione fa parte;
- a promozione e formazione di squadre di tennis e discipline sportive collegate per la partecipazione alle gare manifestazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali, sulla base dei regolamenti specifici;
- l'aggiornamento e la formazione tecnica-sportiva dei propri atleti e tecnici.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà anche svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Olmo Stei
Fran Fran.

L'Associazione potrà, altresì, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, operare in spazi e impianti di terzi detenuti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati.

L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive e attività a carattere sociale, culturale e ricreativo.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi e scopi uniformandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva di tutti i soci in condizioni di uguaglianza e pari opportunità attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti dei propri associati e l'elettività delle cariche associative.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 40 del presente statuto.

ART. 5 – AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE.

L'Associazione si conforma alle regole, norme e direttive del CONI, in particolare riguardo le direttive antidoping, allo statuto e regolamento della Federazione Sportiva Nazionale a cui si iscrive e si impegna ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari che le autorità federali dovessero comminare all'Associazione nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. In tal senso costituiscono parte integrante dello statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione gestione degli affiliati.

L'Associazione si obbliga ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e deliberazioni federali, nei confronti della Federazione Sportiva Nazionale a cui si affilia e degli altri affiliati e a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione Sportiva Nazionale e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla Federazione Sportiva Nazionale.

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione Sportiva Nazionale, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla Federazione Sportiva Nazionale.

GLI ASSOCIATI

ART. 6 – NATURA DELLA QUALIFICA DELL'ASSOCIATO

L'Associazione è composta dagli associati.

Possono essere Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, ne condividono le finalità, lo scopo, i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Gli associati dovranno adottare una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva con obbligo di evitare ogni illecito sportivo ed esternazione pubblica lesiva della dignità, decoro e prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi.

Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale della Federazione Sportiva Nazionale cui la Associazione è affiliata e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

A tutti gli aderenti l'Associazione è garantita la parità di diritti e di doveri.

Stefano Senì
Franco Franz



Viene escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e pertanto la partecipazione alla vita associativa non sarà mai temporanea. Il contributo associativo non potrà poi essere trasferito a terzi o rivalutato. L'Associazione provvederà a tesserare alla Federazione Sportiva Nazionale i propri soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La qualifica di Associato e si acquista e perde con le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono del diritto di partecipare alla vita associativa (esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate) frequentare e partecipare alle iniziative e attività promosse dall'Associazione e a frequentare la sede e i locali dove si svolge l'attività sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tale diritto sarà immediatamente acquisito dall'associato minorenne al raggiungimento della maggiore età.

All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto delle norme previste nel presente statuto.

ART. 8 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Coloro che intendono entrare a far parte della Associazione devono presentare la domanda di ammissione compilata sull'apposito modulo e controfirmata da due Associati.

Nel caso di domanda di ammissione presentata da un minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore (o dal rappresentante legale) il quale rappresenterà il minore avanti l'Associazione e ne risponderà per le obbligazioni dal medesimo assunte.

La domanda rimarrà affissa all'albo sociale per otto giorni per consentire agli Associati di portare il Consiglio Direttivo a conoscenza delle proprie obiezioni.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti e la delibera verrà presa a scrutinio segreto e contro la sua decisione è ammesso reclamo avanti l'assemblea dei soci.

Al richiedente verrà data comunicazione dell'accoglimento della domanda con e-mail o lettera raccomandata o altro mezzo che ne certifichi l'avvenuta ricezione.

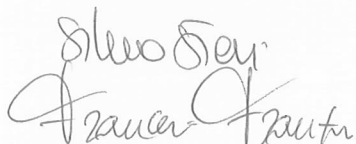
L'associato ammesso a far parte della compagine associativa, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, dovrà corrispondere il contributo associativo e la tassa di ammissione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Associato si ritiene ammesso con la ricezione delle quote suddette da parte dell'Associazione e l'inserimento nel Libro Soci.

ART. 9 – CONVENZIONI

Il Consiglio Direttivo può stipulare con altre associazioni affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata l'Associazione, convenzioni su basi di reciprocità per la frequenza e l'utilizzo degli impianti dei rispettivi Circoli.

ART. 10 – TESSERAMENTO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di tesserare presso la Federazione Sportiva Nazionale, atleti agonisti aggregati. Tutti gli Associati e gli atleti aggregati, nonché gli iscritti alle scuole e corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale a cura dell'Associazione.



Silvio Sgarbi
Franco Frattini



Gli Associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione il costo di tesseramento annuale alla Federazione Sportiva Nazionale cui l'Associazione è affiliata.

ART. 11 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ORDINARIO

Il contributo associativo ordinario deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Decorso tale termine senza che l'associato abbia corrisposto il suddetto contributo, l'associato sarà considerato moroso; il Consiglio Direttivo potrà procedere al recupero forzato del credito e, in caso di mancato recupero del credito medesimo, deliberare l'espulsione del socio moroso con la procedura di cui all'art. 13 lettera b) del presente statuto. L'associato moroso non può frequentare la sede e le strutture dell'Associazione.

In caso di proposta di modifica dell'ammontare del contributo associativo ordinario (canone), il Consiglio Direttivo deve rendere nota tale decisione agli Associati mediante esposizione all'Albo Sociale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui la delibera dell'Assemblea entrerà in vigore.

ART. 12 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STRAORDINARIO

L'Assemblea ha la facoltà di deliberare la corresponsione da parte degli Associati di un contributo straordinario per sopperire alle spese necessarie per eventuali interventi di ristrutturazione della sede e degli impianti, per nuovi impianti o strutture o per risanamento di situazioni debitorie.

La delibera assembleare dovrà essere comunicata con e-mail, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo che ne certifichi la ricezione, agli Associati.

Tale contributo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla delibera, per l'associato presente all'assemblea in cui è stato deliberato, o dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, per l'associato assente all'assemblea medesima.

In caso di omesso versamento del contributo straordinario con le modalità e nei termini qui sopra indicati, verrà avviata la medesima procedura per l'omesso versamento del contributo associativo annuale prevista dagli articoli 11 e 13 lett. b) e l'associato sarà considerato moroso.

ART. 13 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e può avvenire:

a) Per dimissioni volontarie.

Le dimissioni debbono essere presentate in forma scritta e depositate a mano nella segreteria dell'Associazione o inviate via mail alla stessa, entro il 31 ottobre per aver effetto per l'anno successivo.

Le dimissioni avranno valore con effetto immediato nell'ipotesi in cui l'Assemblea abbia deliberato un contributo straordinario da parte dei Soci ai sensi dell'articolo 12. In tale ipotesi le dimissioni degli Associati dovranno pervenire con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha deliberato il contributo straordinario, per l'associato presente alla stessa, o dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo precedente, per l'associato assente all'assemblea medesima.

L'associato dimissionario non sarà tenuto alla corresponsione del contributo.

L'associato dimissionario per essere riammesso dovrà sottostare alla procedura di ammissione all'Associazione di cui al precedente articolo 8; tuttavia la sola tassa di ammissione sarà ridotta del 50% nel caso in cui siano trascorsi almeno tre anni dalle sue dimissioni.

b) Per espulsione dovuta alla morosità.

Silvio Sen
Frank

L'espulsione è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo ed è prevista quando l'associato si renda moroso nel pagamento del contributo associativo ordinario e straordinario, di cui ai precedenti articoli 11 e 12 del presente statuto.

L'espulsione dovrà essere comunicata al socio espulso e contro tale provvedimento il socio potrà ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione avanti all'assemblea dei soci nella successiva riunione ordinaria.

Il Socio espulso per morosità, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 8, previa corresponsione di tutte le quote arretrate.

0) Per radiazione.

La radiazione è disposta dal Consiglio Direttivo e, in seconda istanza, dal Collegio dei Probiviri nei casi previsti dall'articolo 34. Unicamente nell'ipotesi di reiterata morosità a seguito di espulsione e successiva riammissione dell'Associato, tale sanzione è stabilita direttamente dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato radiato non può più essere riammesso.

a) Per decesso.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

b) Per scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 18 e 40 del presente statuto.

ORGANI SOCIALI

ART. 14 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 15 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è sovrana; può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e la seconda entro il 30 novembre di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo. Deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta il 10% degli associati in regola con il pagamento delle quote associative proponendo altresì l'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo quando lo richiede almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative

Aluoten'
Franco Franchi

S

proponendo altresì l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione dell'assemblea è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà inoltre essere chiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ART. 16 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Possono partecipare alle assemblee (ordinarie e straordinarie), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi il diritto di partecipare all'assemblea e di voto. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea da presentare prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio ha diritto a un voto ad eccezione dei soci minorenni e dei loro genitori (o rappresentanti legali) i quali hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea, di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola, voto ed elettorato attivo e passivo.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è tuttavia prevista la possibilità di delega - rilasciata per iscritto e sottoscritta dal delegante - solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega. Non saranno considerate valide deleghe cd. "in bianco".

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le sole votazioni riguardanti l'elezione delle cariche sociali sono a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

ART. 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile all'Albo dell'Associazione sito nei locali in cui vengono svolte le attività associative, nonché pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e contestuale invio agli associati di comunicazione anche tramite posta ordinaria o elettronica, al domicilio o all'indirizzo espressamente comunicati dall'associato e risultanti dal libro soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

Nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria sarà inserito ogni argomento per la cui discussione sia stata depositata in Segreteria, quattro giorni prima della convocazione, una richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

I rendiconti economico-finanziari, redatti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati in Segreteria a disposizione degli associati, con facoltà di ottenerne copia, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria.

ART. 18 – COSTITUZIONE E QUORUM

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Silvio Stey
Frank Frank

8

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) degli Associati ed in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un sesto (1/6) degli Associati aventi diritto di voto. Per deliberare la revoca del Consiglio Direttivo è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un terzo (1/3) degli Associati aventi diritto di voto. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 19 – ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE E REDAZIONE DEL VERBALE

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute da un Presidente nominato a maggioranza tra i soci presenti in assemblea. L'assemblea nomina, inoltre, un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nel caso di assemblea con funzioni elettive alle cariche sociali è fatto divieto di ricoprire la carica di scrutatori ai candidati alle cariche elettive. In caso di verbale di assemblea redatto dal Notaio non è necessaria la nomina del segretario.

Durante l'assemblea il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea il segretario (o il Notaio) redigerà apposito verbale che sarà trascritto nel libro verbale delle assemblee e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario o dal solo Notaio e, se nominati, dai due scrutatori.

Tutte le copie dei verbali assembleari e dei rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati e conservati agli atti della Associazione, sono pubblicizzati ai soci mediante affissione in modo ben visibile all'Albo sociale per otto giorni dopo l'assemblea ad essi relativa.

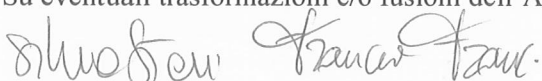
ART. 20 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) Sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) Sull'approvazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario, nonché sull'approvazione del rendiconto preventivo economico-finanziario;
- c) Sulla determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale (canone) e sull'eventuale tassa di ammissione, nonché sulle loro modifiche come proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) Sulla previsione e sulla determinazione della misura del contributo straordinario di cui all'articolo 12 dello statuto;
- e) Sull'elezione dei componenti gli organi sociali;
- f) Sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno concernenti tutta l'attività sociale che non siano di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria, delibera:

- a) Sulle modifiche da apportare allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto;
- b) Sulla revoca del Consiglio Direttivo;
- c) Su eventuali trasformazioni e/o fusioni dell'Associazione;





- d) Sulla stipulazione di atti e contratti con cui si dispone di diritti reali immobiliari su beni di proprietà dell'Associazione;
- e) Sulla designazione e sostituzione degli organi associativi solo qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- f) Su ogni altro argomento individuato dal Consiglio Direttivo;
- g) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 – COMPOSIZIONE, ACCETTAZIONE E DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri, eletti tra i gli associati aventi diritto di voto in Assemblea.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste. Ciascuna lista deve contenere il nominativo di nove candidati, con indicazione del candidato Presidente. La lista, sottoscritta da tutti i candidati a conferma della loro eleggibilità e disponibilità ad accettare la candidatura, va presentata da uno dei candidati mediante deposito in segreteria o mediante posta elettronica inviata alla segreteria dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per l'elezione. Unitamente alla lista va presentato anche il programma di lavoro che la lista propone.

Ciascun associato potrà candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

L'eleggibilità dei candidati e la regolarità della lista viene verificata dal Consiglio Direttivo il quale dovrà far pervenire, al candidato che ha presentato la lista, eventuali sue osservazioni almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso uno o più candidati di una lista risultassero ineleggibili o venissero a mancare o rinunciassero alla candidatura nelle more dell'assemblea, questi potranno essere sostituiti fino al giorno dell'assemblea.

La segreteria provvederà alla affissione delle liste presentate, unitamente al programma di lavoro proposto, sulla bacheca presso la sede dell'Associazione.

Le liste dovranno essere presentate agli associati all'inizio dell'assemblea elettiva da uno dei candidati di ciascuna lista.

La votazione avviene per scrutinio segreto. Le schede elettorali riportano lo spazio per i nomi dei candidati divisi per lista e dei componenti il Collegio Dei Revisori ed il Collegio dei Proviviri.

Ciascun associato può votare una sola lista. Risulterà vincitrice la lista che riceverà il maggior numero di voti. Risulterà nominato Presidente il candidato indicato come tale nella lista vincitrice.

Qualora due o più liste ottenessero lo stesso numero di voti risulterà vincitrice la lista con i candidati aventi, complessivamente, la maggiore età associativa continuativa.

Qualora risultasse presentata un'unica lista questa è eletta con il voto della maggioranza degli associati presenti in assemblea. La votazione può avvenire anche per acclamazione.

Ove non risultasse presentata alcuna lista, o nel caso di presentazione di un'unica lista questa non ottenesse il voto della maggioranza degli associati presenti in assemblea, l'elezione del Consiglio Direttivo avverrà, senza tener conto dell'eventuale lista presentata, con votazione dei singoli componenti per scrutinio segreto, salva l'acclamazione.

I Consiglieri eletti che non intendono accettare l'incarico devono darne notizia mediante comunicazione scritta da consegnare a mani presso la segreteria dell'Associazione o da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione stessa, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina. L'accettazione dell'incarico diviene in ogni caso definitiva

Stefano

ove il Consigliere eletto non si sia pronunciato, entro il suddetto termine di quindici giorni, sulla rinuncia all'incarico stesso.

La nomina sarà comunicata a cura della segreteria dell'Associazione mediante comunicazione consegnata a mani all'associato o mediante e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'associato medesimo e risultante dal libro soci.

La comunicazione della nomina, anche al fine della decorrenza del termine di cui al precedente comma, deve considerarsi in ogni caso effettuata con l'affissione in modo ben visibile all'Albo sociale del verbale portante i risultati dell'assemblea che ha eletto i Consiglieri.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri eletti non accettino l'incarico, saranno chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, in loro vece, ove non rinunzino all'incarico nei termini e con le modalità sopra indicati, l'associato o gli associati che, tra i non eletti, avevano riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci, che delibera in tale ipotesi con il quorum rafforzato di cui all'articolo 18 del presente statuto.

In tale ipotesi ovvero nell'ipotesi in cui tutti i Consiglieri diano contestualmente le dimissioni, il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Direttivo, momento in cui la revoca o le dimissioni avranno concretamente effetto.

Possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati maggiorenni:

- a) in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata;
- c) che non siano interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) che non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensione per periodi complessivamente intesi superiori a un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associative, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

È fatto obbligo per i componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla Federazione Sportiva Nazionale cui l'Associazione è affiliata di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione medesima e agli altri affiliati.

ART. 22 – CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o di un Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso consegnato a mani o spedito via e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con e-mail da inviarsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare (l'ordine del giorno);
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Silvio Ser. Franco Fer.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le sue deliberazioni, salvo che lo statuto preveda maggioranza rafforzata, saranno adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono presiedute dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, dovranno risultare da verbale sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal segretario.

Il verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati mediante affissione in modo ben visibile all'Albo sociale entro otto giorni dall'adunanza e per i successivi otto, nel rispetto in ogni caso del diritto alla privacy degli associati.

ART. 23 – ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti eletti dall'assemblea, il Presidente se non già nominato in assemblea con il voto di lista, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo, il Tesoriere, l'Economo Impianti Sportivi, l'Economo Casa ed assegna ai suoi componenti altre singole mansioni, ancorché non espressamente previste dal presente articolo. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio incarico ed in conseguenza dello stesso.

ART. 24 – COMPITI E POTERI

I compiti ed i poteri del Consiglio Direttivo sono:

- a) Adottare tutti i provvedimenti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) Amministrare il patrimonio associativo, gestire l'Associazione e decidere su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- c) Predisporre i rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- d) Approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- e) Emanare il Regolamento Interno, con le norme per l'esercizio dell'attività sportiva, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la frequenza al Circolo, nel rispetto degli indirizzi e delle linee generali dell'Associazione;
- f) Deliberare sulle richieste di ammissione degli associati, con la procedura prevista dall'articolo 8) dello Statuto;

Stefano *Franco* *Bianchi*

8

- g) Stabilire norme particolari per l'ammissione di atleti aggregati, sempre nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di diritti e doveri degli associati;
- h) Proporre all'assemblea le variazioni sull'ammontare del contributo associativo annuale (canone) e della tassa di ammissione, nonché l'eventuale contributo straordinario necessario all'attività sociale;
- i) Determinare i corrispettivi per l'uso delle attrezzature sportive;
- j) Nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) Adottare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 34 dello Statuto, nel rispetto del procedimento di cui agli art. 32 e seguenti dello Statuto stesso.

ART. 25 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione.

Vigila sulla corretta gestione dell'Associazione, da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei soli casi di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale né esercita le funzioni. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

In caso di assenza anche del Vice Presidente il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere delegato, attribuendogli i necessari poteri, anche rappresentativi. In tal caso la sua firma fa prova dell'assenza del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 26 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al medesimo spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, una volta approvate da almeno due consiglieri tra cui il Presidente, se non deliberate dall'intero Consiglio, verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ART. 27 – TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 28 – DIMISSIONI O SOSTITUZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora nel corso del loro mandato cessino, per dimissioni o per altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri componenti devono provvedere a sostituirli, scegliendoli tra uno o più associati eleggibili dall'Assemblea, purché rimanga sempre in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla conferma del nominato o alla nomina di un soggetto diverso.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti; tale



assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla vacanza dell'ultimo Consigliere cessato. I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consigliere che senza giustificato motivo risulti assente a tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 29 – COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli associati aventi le caratteristiche per essere eletti nel Consiglio Direttivo e che si siano dichiarati disponibili ad assumere la carica.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sulla gestione contabile della Associazione e presentano all'Assemblea Ordinaria una relazione semestrale sui controlli svolti. Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Qualora uno dei revisori cessi dall'incarico per dimissioni o per altra causa, il Collegio stesso provvederà con la procedura prevista dall'art. 28 dello Statuto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 30 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra gli Associati aventi le caratteristiche per essere eletti nel Consiglio Direttivo e con un'anzianità di appartenenza al circolo non inferiore a cinque anni e nei cui confronti non siano mai stati presi provvedimenti disciplinari, e che si siano dichiarati disponibili ad assumere la carica.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge il suo Presidente ed il suo Vice Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre membri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione o di incompatibilità dei membri effettivi, questi saranno sostituiti dai membri supplenti.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Qualora un componente del Collegio cessasse dall'incarico per dimissioni o altra causa, gli altri rimasti in carica devono provvedere alla sua sostituzione con la procedura prevista dall'art. 28 dello Statuto.

ART. 31 – COMPETENZA

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa.

Stefano Benvenuti

8

È competente a giudicare sul ricorso dei Soci avverso le delibere del Consiglio Direttivo con le quali sia stata inflitta la sola sanzione della sospensione per un tempo superiore a trenta giorni o della radiazione, di cui all'articolo 34) del presente statuto.

Solo nel caso di reiterata morosità a seguito di espulsione e successiva riammissione dell'associato, può disporre direttamente la sua radiazione, su proposta del Consiglio Direttivo. Tale organo opera sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e pertanto adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata, previa audizione del soggetto incolpato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32 del presente statuto.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 32 – NORME PROCEDURALI

Il Consiglio Direttivo avvia procedimento disciplinare nei confronti di un Associato allorché venga in qualunque modo a conoscenza di un fatto costituente violazione delle norme generali dello statuto e del regolamento interno.

All'Associato incolpato viene inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una mail, rispettivamente, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica del medesimo, quali risultanti dal Libro soci, con la quale gli si comunica l'apertura del procedimento nei suoi confronti, gli si contesta l'addebito e lo si porta a conoscenza della data della riunione del Consiglio Direttivo in cui il suo caso verrà discusso, con l'invito a parteciparvi ed a disporre le proprie difese. Tale riunione non potrà essere tenuta prima di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata R.R. o della e-mail, per consentire all'associato di dedurre per iscritto le motivazioni a proprio scarico.

L'associato che si presenti, ha altresì il diritto di essere sentito dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui si discute il suo caso.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'accertamento della verità, può convocare qualsiasi Associato per raccogliere le sue dichiarazioni ed ha la facoltà di compiere gli atti istruttori che ritiene necessari.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'incolpazione o sull'assoluzione dell'associato contro cui si è aperto il procedimento, entro quindici giorni dall'audizione dello stesso.

La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata all'associato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail inviata al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, quali risultanti dal Libro soci.

Avverso le delibere del Consiglio Direttivo, con le quali sia stata erogata la sola sanzione della sospensione per un tempo superiore ai trenta giorni o della radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri con dichiarazione scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla comunicazione all'associato della decisione presa nei suoi confronti.

Il ricorso sospende l'esecutorietà del provvedimento, tuttavia il Consiglio Direttivo, in pendenza di procedimento disciplinare, può disporre la sospensione cautelativa per un periodo massimo di trenta giorni.

Le dimissioni presentate dall'associato con effetto immediato in pendenza di un'azione disciplinare per la sua radiazione interrompono la procedura, ma un'eventuale successiva domanda di riammissione non potrà essere accolta.

ART. 33 – RICORSO AI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso consegnato a mani o spedito via e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, per

Blue Star Francis Fran

decidere insindacabilmente sul ricorso degli Associati previsto dal penultimo comma dell'articolo precedente.

Il Collegio dei Probiviri procede con le stesse modalità previste per il giudizio di prima istanza. In ogni caso la delibera del Collegio dei Probiviri non è suscettibile di ricorso ed è definitiva.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 34 – LE SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTONO:

A) Nell'ammonizione:

L'ammonizione viene comunicata all'Associato cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o e-mail, inviata rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica quali risultanti dal Libro Soci.

B) Nella censura:

La censura viene comunicata all'Associato cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o e-mail, inviata rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, quali risultanti dal Libro Soci, ed il provvedimento viene esposto all'Albo Sociale per sette giorni.

C) Nella sospensione:

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore ad un anno. La sospensione viene comunicata all'Associato mediante lettera raccomandata o e-mail, inviata rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, quali risultanti dal Libro Soci ed il provvedimento viene affisso all'Albo Sociale per sette giorni.

D) Nella radiazione:

La radiazione può essere disposta nei confronti dell'Associato nelle ipotesi di particolare gravità nella violazione alle disposizioni del presente statuto o di eventuali regolamenti interni, ovvero dell'Associato che si renda reiteratamente moroso a seguito di espulsione di cui all'art. 13 lettera b) dello Statuto e sua successiva riammissione, ovvero ponga in essere comportamenti dolosi o colposi che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. Il socio radiato dall'Associazione non può esservi riammesso.

Nella sola ipotesi di reiterata morosità dell'Associato già espulso e poi riammesso, la radiazione può essere disposta direttamente dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo. Il provvedimento viene comunicato all'Associato cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o e-mail, inviata rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica quali risultanti dal Libro Soci e reso pubblico mediante affissione all'Albo Sociale per sette giorni.

ART. 35 – COMUNICAZIONE ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

Il provvedimento di sospensione e di radiazione viene comunicato alla Federazione Sportiva Nazionale cui l'Associazione è affiliata.

ART. 36 – PROPOSTA DI SQUALIFICA ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo può proporre alla Federazione Sportiva Nazionale cui l'Associazione è affiliata, la squalifica dell'Associato secondo le norme della Federazione stessa, dando immediato avviso dell'avvenuta proposta all'interessato con lettera raccomandata o e-mail, inviata rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, quali risultanti dal Libro Soci.

Stefano Steu. 

88

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 37 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

I) Le entrate della Associazione sono così costituite:

- a) Dai contributi annuali ordinari (canoni) ed eventualmente straordinari versati dagli Associati;
- b) Dall'attività finanziaria derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e gare sportive;
- c) Dai proventi derivati dalle attività aventi anche natura commerciale;
- d) Dalle entrate derivanti da contatti e accordi con enti, pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dallo statuto;
- e) Da ogni altro tipo di entrata.

In nessun caso può farsi luogo alla ripartizione o restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

II) Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- b) Dai trofei aggiudicati definitivamente;
- c) Da eventuali elargizioni donazioni, lasciti, successioni in qualsiasi forma da chiunque effettuati a favore dell'Associazione.

RENDICONTO

ARTICOLO 38 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSUNTIVO E RENDICONTO

ECONOMICO-FINANZIARIO PREVENTIVO DI SPESA

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

Il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante gli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo o interesse alla consultazione e devono rimanere affissi all'Albo della Associazione negli otto giorni successivi alla loro approvazione. Il Rendiconto, sia consuntivo che preventivo, dovrà essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

silvia stein Franco Zucchi

8

Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, sarà redatto un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche con una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ARTICOLO 39 - RINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve che emergano alla chiusura di ogni esercizio finanziario così come il fondo comune, non potranno mai essere distribuiti né in forma diretta, né in forma indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali dell'Associazione e pertanto essere reinvestiti nell'ambito delle attività e per gli scopi di cui all'articolo 3) del presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 40 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE

L'Associazione non può essere sciolta che a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata, e adottata nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 18 del presente statuto. In tale sede l'Assemblea nominerà anche i liquidatori attribuendo loro il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Associazione, nel rispetto delle norme di legge. Il patrimonio della Associazione dovrà in ogni caso essere devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe ed ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 90 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 41 – ARBITRATO

Le eventuali controversie che sorgessero tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, anche se promosse da membri del Consiglio Direttivo, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte della controversia, ed il terzo nominato a sua volta dagli altri due arbitri entro trenta giorni dalla loro nomina, il quale assumerà il ruolo di Presidente del Collegio Arbitrale.

Nel caso di mancata nomina del terzo arbitro nei termini, ovvero in caso di disaccordo nella scelta dello stesso, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Aluosi Francesco

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – COMUNICAZIONE AI SOCI

In tutte le ipotesi in cui è prevista la comunicazione all'Associato, il Consiglio può provvedere in alternativa, con lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno, con la consegna a mano tramite la Segreteria o con l'invio di una e-mail, in ogni caso spedite all'indirizzo del domicilio o di posta elettronica degli Associati e risultanti dal Libro soci, quali comunicati dagli stessi all'atto della loro ammissione, salvo che non sia espressamente indicata dal presente statuto una diversa e specifica modalità di comunicazione.

Gli associati si obbligano a comunicare nel più breve tempo possibile e con qualsiasi modalità, alla Segreteria dell'Associazione, ogni variazione degli indirizzi sopra citati che verrà debitamente trascritta nel Libro soci.

La mancata indicazione delle suddette variazioni da parte degli Associati, non inficia in alcun modo

ogni comunicazione effettuata dall'Associazione e nel rispetto delle modalità qui indicate all'indirizzo degli associati medesimi quale risultante dal libro soci, che pertanto deve intendersi a tutti gli effetti correttamente perfezionata.

ART. 43 – APPLICABILITÀ DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili e le altre leggi e loro successive modificazioni disciplinanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

ART. 44 – NORMA TRANSITORIA

I Soci maggiorenni inseriti nelle categorie sociali previste dai precedenti statuti confluiscono nella unica ed esclusiva categoria di Associato prevista dal presente Statuto. Il termine per le presentazione delle dimissioni dalla qualifica di Associato nell'anno sociale di applicazione del presente Statuto viene fissato al 15 dicembre 2015.

Blue Sky
Francis Zam.

8